



E consentito inoltre il loro miglioramento ed adeguamento ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 11/1982 e successive modificazioni e integrazioni, senza aumento del perimetro attualmente interessato alle attività ricettive a condizione che:

1) la realizzazione di ulteriori infrastrutture sia preordinata esclusivamente per dotare le aziende di quei requisiti necessari alla classificazione ricettiva (accettazione, installazione igienico-sanitarie, bar, ecc...) e avvenga con un aumento di volumetria che non ecceda il 50 % di quella già esistente:

2) la possibilità di installare manufatti così come definiti dalla citata L.R. n. 11/1982, sia limitata ad una capacità ricettiva fino al 30% delle capacità ricettive esistente espressa in piazzole o bungalows. La destinazione a campeggi non può essere modificata in altra destinazione ricettiva.

11.4. ZONE PER ATTIVITA ALL'APERTO E IL TEMPO LIBERO (t1)

a) Sono quelle aree dove per tradizione si svolgono attività ricreative legate a feste padronali o sagre e risultano già dotate di pertinenti attrezzature.

Tali attività possono essere mantenute nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) Gli interventi edilizi devono essere rivolti solo alla costruzione di volumi di carattere igienico, tecnologico e di supporto alle attività ricreative ammesse nella zona.

- Indice di fabbricabilità territoriale: 0,01 mc./mq.

- Altezza massima m. 3,00

- Distanza dai confini m. 6

2) I volumi dovranno essere articolati in parti tali da seguire l'andamento del terreno e comunque rispettare la morfologia e tutti i forti segni dell'ambiente (coni visuali, vegetazione, curve di livello, fasce con muri di pietra, ecc.).

3) Nelle aree verdi attrezzate per la sosta e il gioco e in quelle di rispetto, gli interventi di sistemazione dovranno rispettare i materiali tradizionali, l'utilizzo di muri in pietra a secco, la ricostruzione e/o mantenimento del patrimonio vegetale autoctono.

11.5. AMPLIAMENTI SUGLI EDIFICI ALBERGHIERI ESISTENTI.

Nel caso di interventi su edifici regolarmente autorizzati e classificati in base alla vigente legislazione e di fatto utilizzati ad attività turistico-ricettive, quali hotel, alberghi, pensioni, meublè, ecc., al fine di trasformare, ristrutturare, adeguare le strutture ai parametri introdotti dal D.P.R. 1437/1970, sono consentiti aumenti fino alla percentuale massima del 20% di tutto il volume esistente, in qualunque zona siano essi localizzati.

Nell'ipotesi di ampliamento il progetto di sistemazione, oltre a rispettare le disposizioni in merito alle attività alberghiere e le leggi in vigore, dovrà interessare l'intera struttura ricettiva e dimostrare, attraverso l'intervento, di apportare effettive migliorie.

Dovranno essere inoltre rispettati profili, allineamenti e corretti rapporti volumetrici con l'edificato circostante esistente.